

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO  
PER GLI ADDETTI AI SERVIZI IN APPALTO DALLE F.S. S.p.A.

PROTOCOLLO DI INTESA

Addì 26/7/95 tra

- l'Ausitra assistita dalla Federtrasporto
- L'ANCP

e

- la FILT-CGIL Nazionale
- la FIT-CISL Nazionale
- la UILTRASPORTI Nazionale

è stipulato il seguente protocollo di intesa.

Nel quadro dei significativi mutamenti che caratterizzano la situazione strutturale e congiunturale del settore dei trasporti e in considerazione dei profondi cambiamenti tecnologici ed organizzativi che contraddistinguono le prospettive produttive delle aziende del settore e di quelle che forniscono servizi collegati al medesimo è emersa la necessità di fornire un quadro contrattuale omogeneo di riferimento per le aziende che offrono detti servizi in termini globali ovvero frazionati.

Le parti, conseguentemente riconoscono l'opportunità di pervenire alla definizione di un nuovo Ccnl il cui campo di applicazione, per le attività produttive che ad esso potranno riferirsi, possa diventare lo strumento di regolamentazione dei rapporti di lavoro per le imprese fornitrici di servizi accessori definiti dallo stesso c.c.n.l. ad aziende, enti o società di trasporto, affidati in appalto o in concessione.

Tale Ccnl dovrà costituire lo strumento per una qualificazione specifica delle imprese attraverso una valorizzazione delle capacità tecnico organizzative ed una maggiore professionalizzazione degli addetti.

Le parti concordano che la nuova normativa contrattuale dovrà risultare rispondente alle esigenze dei soggetti imprenditoriali interessati, impegnati nel perseguimento di una maggiore qualità ed economicità dei servizi attraverso una ottimizzazione delle risorse ed una riorganizzazione degli stessi.

Pertanto il nuovo contratto dovrà definire normative di riferimento in termini di flessibilità, produttività e miglioramento dell'efficienza e della competitività delle imprese, anche nella prospettiva di creare le condizioni per uno sviluppo dell'occupazione nel settore.

In tale contesto va ribadita la necessità che la qualità dei servizi offerti dalle aziende deve prevedere prestazioni adeguate sia alle nuove richieste della committenza che alle aspettative dell'utenza. con conseguenti garanzie in termini di controllo sul livello dei servizi resi.

Pertanto, le parti convengono di istituire una Commissione Tecnica paritetica con il o di verificare la possibilità di individuare un nuovo impianto contrattuale che possa rispecchiare le esigenze di cui in premessa. " Commissione tecnica sarà composta da nove membri di parte sindacale e nove membri di parte imprenditoriale.

La prima riunione della Commissione Tecnica paritetica è fissata per il

prossimo mese di settembre.

I lavori della Commissione dovranno terminare entro il mese di giugno anno 1996 al fine di consentire una verifica a livello nazionale dei risultati dell'attività.

AUSITRA  
FEDERTRASPORTO  
ANCP

FILT-CGIL  
FIT-CISL  
UILTRASPORTI

IPOTESI DI ACCORDO

Addì 27 luglio 1995

tra l'AUSITRA assistita dalla Federtrasporto e dalla CONFINDUSTRIA

l'ANCP

e

la FILT-CGIL Nazionale  
la FIT-CISL Nazionale  
la UILTRASPORTI Nazionale

si è proceduto alla stipula della presente ipotesi di accordo.

Le parti, in considerazione di quanto sottoscritto in data 26/7/95, relativamente alla necessità di pervenire alla realizzazione di un nuovo c.c.n.l. per le imprese fornitrici di servizi accessori ad aziende, enti o società di trasporto, affidati in appalto o in concessione,

- in considerazione della scadenza al 31/12/94 del c.c.n.l. 12/3/92 per gli addetti ai servizi in appalto dalle F.S. S.p.A.
- in considerazione della necessità che detto c.c.n.l., congiuntamente ad altri contratti assimilabili già stipulati dalle stesse Organizzazioni, venga ad essere ricondotto nel campo di applicazione del nuovo contratto collettivo

hanno concordato le seguenti soluzioni contrattuali:

#### ARTICOLO 1 - RELAZIONI SINDACALI (INSERIRE DOPO IL 1° CAPOVERSO)

Le parti, avendo assunto quale regola dei propri comportamenti la coerenza con gli obiettivi di competitività delle aziende e di efficienza dei servizi, realizzano con il presente contratto gli assetti contrattuali indicati dal Protocollo del 23 luglio 1993.

Le parti, nel riaffermare la propria esclusiva titolarità negoziale nella stipula del c.c.n.l. e di ogni altro accordo di interesse nazionale, convengono che la contrattazione a livello aziendale riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del c.c.n.l. e potrà pertanto essere svolta per le sole materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del contratto collettivo nazionale di lavoro in conformità ai criteri e alle procedure ivi indicate.

In applicazione dell'accordo interconfederale del 20 dicembre 1993, sono titolari della negoziazione in sede aziendale, negli ambiti, per le materie e con le procedure e i criteri stabiliti dal presente contratto, le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti e le R.S.U. costituite ai sensi del medesimo Accordo interconfederale.

Atteso quanto sopra e fermo restando quanto stabilito dal Protocollo del 23 luglio 1993, le relazioni industriali risultano così articolate:

#### ART. NUOVO - PREVIDENZA INTEGRATIVA

Le parti, nell'esprimere la propria valutazione positiva circa la diffusione di forme di previdenza integrativa a capitalizzazione su base volontaria e a contribuzione definita, ritengono presupposto n o, per l'attivazione di un sistema di previdenza integrativa la sostanziale modifica del Decreto Legislativo n. 124/93.

Conseguentemente si conviene di costituire una Commissione Paritetica, composta da 9 membri designati da ciascuna delle due parti stipulanti che dovrà approfondire la tematica alla luce della prevedibile evoluzione del quadro normativo.

In particolare, le parti stipulanti dovranno in via preliminare procedere alla determinazione di linee guida relative a: definizione degli aspetti costitutivi e funzionali del fondo (regime volontario a capitalizzazione individuale ed a contribuzione (definita); individuazione delle fonti di finanziamento, utilizzando anche a tal fine quote del trattamento di fine rapporto; determinazione della composizione degli organi di amministrazione e controllo del fondo, tenuto conto della esigenza di garantirne il criterio di pariteticità.

In tale contesto, le parti stipulanti verificheranno inoltre le possibili modalità di armonizzazione tra le determinazioni convenute in applicazione di quanto sopra previsto e le eventuali esperienze aziendali in atto su tale materia.

#### ART. NUOVO - SICUREZZA SUL LAVORO

In relazione alla recente entrata in vigore del decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626, concernente "miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nel luogo di lavoro", le parti stipulanti, in considerazione di quanto stabilito dall'art. 6 del decreto legge 30 novembre 1994, n. 658 ed in applicazione dell'accordo Interconfederale del 2-3 giugno 1995 procederanno a specificarne le modalità applicative nel corso dei lavori della Commissione tecnica paritetica di cui al Protocollo di intesa del 26 luglio 1995, nel rispetto dei termini previsti dallo stesso decreto legislativo n° 626/94.

#### ART. 38 - INSERIRE LE SEGUENTI NORME TRANSITORIE

1. La contrattazione di secondo livello prevista dal Protocollo del 23 luglio 1993 tra Governo e parti sociali, con i relativi tempi di attuazione, formerà oggetto di regolamentazione in sede di definizione del nuovo c.c.n.l. di cui al Protocollo di intesa sottoscritto in data 26 luglio 1995.

2. In tale presupposto le parti convengono che l'art. 38 del c.c.n.l. 12/3/92 non trova più applicazione.

Pertanto il premio di produttività corrisposto ai sensi dell'ex art. 38, determinato sulla base di £. 46.000 mensili per 12 mensilità, verrà trasformato in elemento distinto della retribuzione e continuerà ad essere erogato ai soli lavoratori in servizio alla data di sottoscrizione del presente verbale di accordo.

3. Laddove siano stati sottoscritti a livello consortile accordi applicativi dell'ex art. 38, in ordine ai criteri di erogazione del predetto premio, le parti potranno definire diverse modalità di corresponsione delle somme spettanti.

#### ART. 41 - DIRITTI SINDACALI

Le parti convengono di recepire l'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie.

Le parti, entro il prossimo mese di settembre, definiranno il relativo regolamento di attuazione.

Per quanto concerne la determinazione dei permessi, le parti si atterranno ai criteri già previsti per il funzionamento delle R.S.A. dai commi 6 e seguenti dell'art. 41 del c.c.n.l. 12/3/92.

#### ELEMENTO AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE

In relazione agli impegni assunti con il Protocollo di intesa del 26 luglio 1995 le parti, in applicazione del Protocollo 23 luglio 1993 sulla politica dei redditi, convengono di erogare importi convenzionalmente definiti e non rivalutabili ad integrazione dei trattamenti previsti dal c.c.n.l. 12/3/92 per gli addetti ai servizi in appalto dalle F.S. S.p.A.

Tali importi, corrisposti sotto la forma di "elemento aggiuntivo della retribuzione" saranno computati ai soli fini della 13<sup>a</sup> e della 14<sup>a</sup> mensilità, nonché del trattamento di fine rapporto.

#### ELEMENTO AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE

LIVELLO	PARAMETRO	DA 1/8/95	DA 1/4/96	DA 1/8/96	TOTALE
1°S	225	132.000	66.500	66.500	265.000
1°	206	121.000	60.500	60.500	242.000
2°	184	108.000	54.000	54.000	216.000
3°	167	98.000	49.000	49.000	196.000
4°	151	89.000	44.500	44.500	178.000
5°	136	80.000	40.000	40.000	160.000
6°	124	73.000	36.500	36.500	146.000
7°	100	59.000	29.500	29.500	118.000

Le decorrenze e gli importi riconosciuti in relazione ai diversi livelli di inquadramento, risultanti dall'applicazione della predetta tabella, tengono conto della data di scadenza del c.c.n.l. 12/3/92 (scaduto il 31/12/94) e della data di presentazione della piattaforma rivendicativa da parte delle OO.SS., avvenuta con lettera del 4 aprile 1995; pertanto, a 9 tutti i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo lordo pari a £. 300.000.

Tale importo sarà erogato in unica soluzione con le retribuzioni del mese di settembre 1995, sarà proporzionalmente ridotto per i lavoratori assunti successivamente alla data del 31 marzo 1995, e per il personale a tempo parziale in rapporto all'orario individuale di lavoro.

A tal fine non vengono considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero.

L'importo forfettario di cui sopra non sarà considerato utile ai fini dei vari istituti contrattuali e di legge, nè ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto.

VERBALE DI MANCATO ACCORDO

Addì 27 luglio 1995 si sono incontrate:

l'Ausitra  
l'ANCP

la FILT-CGIL Nazionale  
la FIT-CISL Nazionale  
la UILTRASPORTI Nazionale

per ricercare soluzioni idonee al superamento della problematico concernente la usufruzione del servizio mensa da parte dei dipendenti delle imprese appaltatrici di servizi dalle Ferrovie dello Stato S.p.A., anche in considerazione dell'accordo sottoscritto da quest'ultima in data 6/4 u.s. con i rappresentanti dei Consorzi Nazionali delle Imprese Appaltatrici medesime.

Da parte datoriale è stata sottolineata, in premessa, l'esigenza di limitare il godimento della fruizione del servizio ai soli dipendenti che ne beneficiano secondo i criteri attualmente in vigore.

Successivamente sono state illustrate una serie di soluzioni utili a definire contrattualmente il problema.

La parte sindacale, oltre ad essere in contrasto con la posizione assunta in premessa, ha ritenuto non percorribili le ipotesi avanzate da parte datoriale ritenendo non condivisibili impostazioni negoziali che prevedano incrementi di costi per i dipendenti.

Del che è verbale, letto, e sottoscritto

Per l'Ausitra  
Per l'ANCP

Per la FILT-CGIL  
Per la FIT-CISL  
UILTRASPORTI

pppp